

POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE DEI VEICOLI IN LEASING

DIP – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI

Compagnia: REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Prodotto: "Banca Privata Leasing"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È una soluzione che ti permette di assicurare il veicolo, su cui hai stipulato un leasing, da furto, incendio, atti vandalici, calamità naturali, kasko ed altri eventi accidentali.



CHE COSA È ASSICURATO?

- ✓ Danni materiali diretti ed indiretti al veicolo provocati da furto, incendio o da altre cause.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:

- atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
- partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, salvo l'azione diretta del fulmine;
- dolo dell'Assicurato o dei familiari conviventi;
- rigature, segnature, screpolature e simili danni di natura non accidentale ai cristalli del veicolo;
- colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie di Guasti integrale (Kasko).

Eventuali altre esclusioni sono riportate sul DIP aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Per alcuni eventi l'indennizzo può avere dei limiti inferiori alla somma assicurata o al massimale. Inoltre, possono essere previsti franchigie e scoperti.



Dove vale la copertura?

La copertura è valida per i sinistri verificatisi sul territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri stati dell'Unione Europea, nonché sul territorio della Andorra, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Principato di Monaco, Serbia, Svizzera, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, F.Y.R.O.M. (Macedonia), Moldavia, Repubblica di Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina salvo quanto disposto dall'Uci con proprie circolari relativamente a segnalazioni dei Bureaux che intendano escludere una parte del territorio del loro paese dalla garanzia poiché non sono in grado di avere il controllo su quanto accade in detto territorio.



Che obblighi ho?

Quando aderisci alla Convenzione hai il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti, come ad esempio una variazione di residenza che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Le rate di premio vanno pagate unitamente a quanto dovuto come corrispettivo per le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione del veicolo assicurato.



Quando comincia la copertura?

Le garanzie relative alle singole adesioni decorrono dalle ore 24.00 del giorno antecedente al perfezionamento del contratto di riferimento. La copertura assicurativa deve avere una durata non inferiore a quella prevista dal contratto di locazione.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Puoi interrompere il contratto in qualsiasi momento per vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo, estinzione anticipata o trasferimento del contratto di finanziamento. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia, a consegnare la documentazione richiesta dalla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo detratta la quota relativa alle imposte.



Polizza per l'Assicurazione dei Veicoli in Leasing

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Impresa che realizza il prodotto: Società Reale Mutua di Assicurazioni



Prodotto: BANCA PRIVATA LEASING - DIP Aggiuntivo R.C. Auto ed. 01/2026

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale di Reale Mutua.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it - www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.810 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.357 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. Relazione su solvibilità e condizione finanziaria (SFCR) disponibile al seguente link: <https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>.

Si specificano i seguenti dati: risultato economico di periodo 393 milioni di euro; solvency ratio: 418,4%.

Al contratto si applica la legge italiana.

PRODOTTO: BANCA PRIVATA LEASING



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

INCENDIO: qualunque ne sia la causa che lo abbia determinato, azione del fulmine, scoppio anche esterno, esplosione.

FURTO TOTALE O PARZIALE: tentati o consumati, parziali o totali, compresi i danni prodotti al Veicolo assicurato ed agli Accessori nell'esecuzione od in conseguenza di tali eventi o nel tentativo di furto di cose contenute sul Veicolo stesso, nonché i danni materiali e diretti subiti dal veicolo stesso durante la circolazione successiva alla consumazione del Furto, della Rapina o dell'Estorsione.

GUASTI ACCIDENTALI: Urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada e collisione durante la circolazione.

CRISTALLI: Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici e dolosi) delimitanti l'abitacolo del veicolo.

ATTI VANDALICI: e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio. La garanzia è estesa ai danni subiti dai veicoli assicurati compresi gli accessori.

EVENTI NATURALI: Trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve. Grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altri eventi e/o calamità naturali. La garanzia è estesa ai danni subiti dai veicoli assicurati compresi gli accessori.

SPESE DI SOCCORSO STRADALE: la Società rimborsa le spese sostenute per un mezzo di soccorso stradale con il massimo di Euro 400,00 per evento. Non verrà applicata nessuna franchigia.



Che cosa NON è assicurato?

Limitazioni ed esclusioni

Reale Mutua non indennizza i danni causati al veicolo da:

- ✗ alle cose che per qualsiasi motivo si trovino a bordo del veicolo assicurato o cagionati da cose e/o animali trasportati;
- ✗ determinati o agevolati da "dolo" dell'Utilizzatore Assicurato e/o del Proprietario del Veicolo nonché da "colpa grave" degli stessi soggetti di cui sopra;
- ✗ causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quegli agli impianti elettrici ed elettronici del Veicolo assicurato o dei suoi Accessori, ancorché dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- ✗ verificatisi durante la partecipazione del Veicolo assicurato a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
- ✗ avvenuti in occasione di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, sviluppo, comunque controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività.
- ✗ da deprezzamento o mancato uso del Veicolo assicurato;
- ✗ preesistenti al sinistro denunciato;
- ✗ arrecati al Veicolo assicurato qualora l'Utilizzatore Assicurato risulti essere, al momento del sinistro, diverso da quello descritto sulla Richiesta di Copertura Assicurativa, a prescindere dalla persona effettivamente alla guida del veicolo al momento del sinistro.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

A chi stipula un contratto di leasing per l'acquisto di un veicolo.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari mediamente al 15%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice: eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale"- Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M.U. Traiano 18, 20149 Milano. L'impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Potrà trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.realemutua.it

All'IVASS: in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS, con la richiesta di attivazione della **procedura FIN-NET** o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

ARBITRO ASSICURATIVO: presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE: presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge n. 98/2013).

NEGOZIAZIONE ASSISTITA: tramite richiesta del proprio avvocato a Reale Mutua.

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ASSICURATO: Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua.

Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche e giuridiche che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.

PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PARITETICA ANIA/ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI: in caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli non superiore a 15.000,00 euro, è possibile ricorrere alla procedura di conciliazione tra Ania e Associazione dei Consumatori, il cui elenco è reperibile, unitamente a maggiori informazioni, sul sito internet www.realemutua.it.

ARBITRATO: nella liquidazione dei sinistri nelle garanzie Danni, Tutela Legale, Infortuni del conducente per la risoluzione di eventuali controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

PER QUESTO CONTRATTO REALE MUTUA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE IL CONTRAENTE NON AVRÀ LA POSSIBILITÀ NÉ DI CONSULTARE, NÉ DI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL PROPRIO RAPPORTO ASSICURATIVO.

REGIME FISCALE **Trattamento fiscale applicabile al contratto**

Per tutte le garanzie escluse quelle di seguito elencate si applica l'aliquota d'imposta del 13,5% comprensiva del contributo antiracket.



VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CONTRAENTE

Così come disposto dal Regolamento IVASS n. 40/2018 art. 58, il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, le informazioni necessarie a valutare la coerenza del contratto che intende sottoscrivere rispetto alle Sue esigenze.

INFORMAZIONI DI BASE

DICHIARANTE:

COD.FISCALE/P.IVA:

UBICAZIONE BENE:
INDIRIZZO:

CITTA':
CAP:

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA: - BENE NR.

ANALISI ASSICURATIVA PER LA TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE

1A) PERSONA GIURIDICA

CATEGORIA DI APPARTENENZA

- INDUSTRIA
- COMMERCIO
- AGRICOLTURA
- ARTIGIANATO
- SERVIZI
- ALTRO _____

SETTORE

- METALMECCANICO
- ALIMENTARE
- CHIMICA
- TESSILE/ABBIGLIAMENTO
- TURISMO
- EDILIZIA
- ELETTRICO/ELETTRONICA
- LOGISTICA - TRASPORTI
- ALTRO _____

1B) PERSONA FISICA

Lavoratore dipendente:

- IMPIEGATO
- QUADRO
- DIRIGENTE
- INSEGNANTE
- COMMESSO
- OPERAIO

Lavoratore autonomo:

- LIBERO PROFESSIONISTA:
 - AVVOCATO/MAGISTRATO
 - COMMERCIALISTA
 - MEDICO
 - ALTRO _____
- ARTIGIANO
- COMMERCIANTE
- TITOLARE DI ATTIVITA'
- AMMINISTRATORE DI STABILE

Altro:

- CASALINGA
- PENSIONATO
- STUDENTE
- NON OCCUPATO

2) VALORE DEI BENI:

DI PROPRIETA'

IN LEASING

VEICOLI/NATANTI _____

3) Ha l'esigenza di tutelarsi nel caso si verificano:

- danni a veicoli/natanti?

 SI NO

In caso affermativo, a quali coperture assicurative potrebbe essere interessato?

 furto/incendio incendio (anche derivante da atto vandalico) atti vandalici/eventi socio-politici/ calamità naturali guasti altro

N.B. ALCUNE GARANZIE PREVEDONO **FRANCHIGIE/SCOPERTI** IN CASO DI SINISTRO E **LIMITAZIONI/ESCLUSIONI** DELLA PRESTAZIONE. **IL SUO INTERMEDIARIO È A DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARLE NEL DETTAGLIO OGNI CONTENUTO DI POLIZZA.** LE RACCOMANDIAMO, COMUNQUE, DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CON SPECIFICO RIGUARDO ALLE PARTI EVIDENZIATE IN GRASSETTO.

Data

FIRMA INTERMEDIARIO

FIRMA POTENZIALE CONTRAENTE

Polizza Convenzione n. 202664220

- **Target market**

Il prodotto è destinato alla clientela della Società di leasing che intende stipulare con la stessa un contratto di leasing relativo ad autoveicoli oggetto di locazione finanziaria a cura del concedente, come previsto dal contratto di leasing e che vuole proteggere tale bene dal verificarsi di eventuali danni allo stesso.

- **Target market negativo**

Il prodotto non è destinato a persone fisiche o giuridiche che non abbiano un contratto di leasing auto con la società contraente.

Con l'occasione segnaliamo nuovamente che il target market individuato per le suddette polizze potrà subire delle modifiche, stante un quadro normativo/interpretativo che non può ancora considerarsi definitivo.

POLIZZA COLLETTIVA ARD

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

2026/64220

EDIZIONE 02/2026

GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Generali di Assicurazione è il seguente:

ACCESSORI

Apparecchi radio, lettori di cassette e CD, impianti antifurto, apparati telefax, radiotelefonici e satellitari veicolari, lettori MP3, purché stabilmente fissati sul Veicolo assicurato e compresi nel Valore assicurato in quanto oggetto di fornitura nel contratto di locazione finanziaria-leasing, come risultante da fattura/ed'acquisto.

CONTRAENTE PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Banca Privata Leasing Spa - Via P. Castaldi da Feltre 1/a - 42122 San Maurizio (Reggio Emilia).

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

UTILIZZATORE ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione che ha stipulato il contratto di locazione finanziaria - leasing del Veicolo assicurato.

BROKER

L'intermediario del contratto: Area Broker & QZ Consulting SRL – Via Copernico, 28/a – 42124 Reggio Emilia

SOCIETA'

La Società Reale Mutua di Assicurazioni.

RICHIESTA DI COPERTURA

Il documento comprovante l'assicurazione prestata dalla POLIZZA COLLETTIVA ARD e contenente i dati necessari all'assicurazione (Modulo di Adesione).

FURTO

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina.

INCENDIO

Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.

ATTI VANDALICI

Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.

EVENTI NATURALI E ATMOSFERICI

Trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve. Grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altri eventi e/o calamità naturali.

GUASTI INTEGRALE

Urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada e collisione durante la circolazione.

CRISTALLI

Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici e dolosi) delimitanti l'abitacolo del veicolo.

SOCCORSO STRADALE

Invio di un mezzo di soccorso stradale in caso di veicolo danneggiato in conseguenza di un evento garantito dalla presente polizza collettiva.



IMPIANTO ANTIFURTO

Idoneo impianto elettronico antifurto e/o "immobilizzatore elettronico", installato a regola d'arte da impresa regolarmente costituita, secondo le indicazioni fornite dal Costruttore, o installato dal Costruttore stesso.

FRANCHIGIA

La parte del danno espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'assicurato.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso.

VALORE ASSICURATO

Costo del Veicolo assicurato risultante dalla fattura d'acquisto, al netto di eventuali sconti, comprensivo di "optional" ed Accessori, costo di immatricolazione e/o messa su strada e/o altre tasse di prima immatricolazione o simili, "I.V.A. COMPRESA" od "I.V.A. ESCLUSA" (opzione esercitata dall'Utilizzatore Assicurato al momento dell'ingresso in assicurazione risultante dalla Richiesta di Copertura Assicurativa).

VEICOLO

Il veicolo oggetto di contratto di locazione finanziaria-leasing.

Data ultimo aggiornamento: 02/11/2021

Allegato 2

**POLIZZA COLLETTIVA ARD Banca Privata Leasing SpA
Condizioni di Assicurazione Utilizzatore/Assicurato****Art.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dai Veicoli assicurati, per l'uso a cui sono destinati in conseguenza di una delle GARANZIE richiamate sulla, Richiesta di Copertura Assicurativa ovvero:

GARANZIE A): **Incendio, Furto, atti vandalici, eventi naturali, cristalli, spese soccorso stradale**

GARANZIE B): **Incendio, Furto, atti vandalici, eventi naturali, cristalli, spese soccorso stradale, Guasti Integrale**

GARANZIE C): **Incendio, Furto**

1.1 **Incendio** qualunque ne sia la causa che lo abbia determinato, azione del fulmine, scoppio anche esterno, esplosione.

Se l'incendio o lo scoppio si propagano a cose di terzi quando l'innescò è da considerarsi accidentale e non danno conseguente alla circolazione, ai fini del D. Lgs.209/05-Codice delle assicurazioni private sull'assicurazione obbligatoria, la Società risponde della Responsabilità Civile derivante all'Utilizzatore Assicurato e/o al Proprietario del Veicolo per i danni materiali arrecati alle cose di terzi, fino alla concorrenza massima per capitale, interesse e spese, di **€ 200.000,00 (duecentomila/00)**.

1.2 **Furto, Rapina o Estorsione**, tentati o consumati, parziali o totali, compresi i danni prodotti al Veicolo assicurato ed agli Accessori nell'esecuzione od in conseguenza di tali eventi o nel tentativo di furto di cose contenute sul Veicolo stesso, nonché i danni materiali e diretti subiti dal veicolo stesso durante la circolazione successiva alla consumazione del Furto, della Rapina o dell'Estorsione.

1.3 **Atti Vandalici** e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio. La garanzia è estesa ai danni subiti dai veicoli assicurati compresi gli accessori.

1.4 **Eventi Naturali**, Trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve. Grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altri eventi e/o calamità naturali.

La garanzia è estesa ai danni subiti dai veicoli assicurati compresi gli accessori.

1.5 **Guasti Integrale**, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada e collisione durante la circolazione.

1.6 **Cristalli**, Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici e dolosi) delimitanti l'abitacolo del veicolo.

1.7 **Spese di soccorso stradale**, la Società rimborsa le spese sostenute per un mezzo di soccorso stradale con il massimo di Euro 400,00 per evento. Non verrà applicata nessuna franchigia.

Art.2) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

La Società non risarcisce i danni:

2.1 alle cose che per qualsiasi motivo si trovino a bordo del veicolo assicurato o cagionati da cose e/o animali trasportati;

2.2 determinati o agevolati da "dolo" dell'Utilizzatore Assicurato e/o del Proprietario del Veicolo nonché – limitatamente ai rischi di cui al precedente punto 1.2 (furto) – da "colpa grave" degli stessi soggetti di cui sopra;

2.3 causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quegli agli impianti elettrici ed elettronici del Veicolo assicurato o dei suoi Accessori, ancorché dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;

2.4 verificatisi durante la partecipazione del Veicolo assicurato a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;

2.5 avvenuti in occasione di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, sviluppo,



comunque controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività.
2.6 da deprezzamento o mancato uso del Veicolo assicurato;
2.7 preesistenti al sinistro denunciato;



2.8 arrecati al Veicolo assicurato qualora l'Utilizzatore Assicurato risulti essere, al momento del sinistro, diverso da quello descritto sulla Richiesta di Copertura Assicurativa, a prescindere dalla persona effettivamente alla guida del veicolo al momento del sinistro.

Art.3) DISCIPLINA DEL CONTRATTO - RICHIESTA DI COPERTURA ASSICURATIVA

La Richiesta di Copertura Assicurativa è l'unico documento comprovante l'assicurazione prestata dal presente contratto. E' formato da tre originali che dovranno essere sottoscritti dall'Utilizzatore Assicurato per presa visione ed accettazione.

Art.4) EFFETTO, DURATA E SCADENZA DELLA RICHIESTA DI COPERTURA ASSICURATIVA

La garanzia assicurativa avrà inizio e termine alle ore 24 dei giorni convenuti sulla Richiesta di Copertura Assicurativa, salvo che l'Utilizzatore Assicurato non provveda all'anticipata risoluzione anche del Contratto di locazione finanziaria-leasing.

Ogni richiesta di Copertura Assicurativa, infatti ha una durata uguale a quella prevista dal relativo Contratto di locazione finanziaria-leasing.

Le singole Richieste di Copertura Assicurativa giunte a scadenza non sono rinnovabili, salvo specifico accordo.

Art.5) LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione è operante per i sinistri verificatisi nei Paesi della Unione Europea (U.E.), nonché per quelli aderenti alla Convenzione Internazionale denominata "Carta Verde".

Art.6) MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri debbono essere denunciati esclusivamente in forma scritta (raccomandata, telegramma, telefax, o e-mail) al Broker, entro 3 giorni da quando l'Utilizzatore Assicurato ne sia venuto a conoscenza, utilizzando la modulistica predisposta dal Broker o, in mancanza, almeno con le seguenti indicazioni:

- numero del Contratto di locazione finanziaria Leasing, e numero della Convenzione a cui la Richiesta di Copertura Assicurativa si riferisce;
- tipologia del sinistro (incendio, scoppio, furto, rapina, estorsione, guasti integrale, evento atmosferico, evento sociopolitico, ecc.);
- data, ora e luogo del sinistro;
- eventuali testimoni e/o Autorità intervenute;
- modalità e cause del sinistro;
- l'entità, almeno approssimativa, del sinistro ed i danni visibili al Veicolo assicurato;
- categoria, numero e scadenza della Patente di guida del Conducente.

Ed inoltre, l'Utilizzatore Assicurato dovrà allegare alla denuncia i seguenti documenti:

- per le garanzie: Furto, Rapina, Estorsione ed Eventi Sociopolitici, copia della denuncia presentata dalle Autorità competenti;
- per le garanzie: Incendio (fulmine e scoppio), copia del verbale redatto dai Vigili del Fuoco se intervenuti;
- per i sinistri verificatisi in conseguenza di circolazione ove sono interessati altri veicoli o pedoni, copia della Constatazione Amichevole d'incidente se compilata (modulo blu).

Il broker provvederà a trasmettere tutta la documentazione del danno all'Ispettorato Sinistri della Società competente entro 5 giorni da quando l'utilizzatore Assicurato ha inviato denuncia.

Per eventuali maggiori informazioni è a disposizione
l'Ufficio Sinistri del Broker Area Broker & QZ Consulting SRL
Tel. 0522/1758071- Fax 0522/272491 - Email: sinistriprivataleasing@areabroker.it



Art.7) DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore che il Veicolo assicurato o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto delle eventuali spese di rimessaggio, dei danni indiretti per mancato uso e di altri eventuali pregiudizi.

7.1 **in caso di danno TOTALE:** intendendosi per TOTALE il danno il cui costo di riparazione e ripristino del Veicolo assicurato sia maggiore od uguale al valore indicato nella successiva tabella di degrado, ovvero in caso di perdita totale (a seguito di Furto, Rapina o Estorsione).

La Società liquiderà l'indennizzo all'Utilizzatore Assicurato, previa autorizzazione scritta da parte del Proprietario del veicolo assicurato, col massimo del Valore assicurato, con le seguenti modalità:

7.1.1 Opzione "I.V.A. ESCLUSA":

- a) Valore assicurato,
- b) ridotto del valore ricavato dal relitto,
- c) ridotto della percentuale della successiva tabella di degrado,
- d) ridotto dello scoperto e relativo minimo convenuto all'Art.8.

7.1.2 OPZIONE "I.V.A. COMPRESA":

- a) Valore assicurato scorporato dell'I.V.A.,
- b) ridotto del valore ricavato dal relitto,
- c) aumentato dell'I.V.A. effettivamente pagata dall'Utilizzatore Assicurato sugli anticipi e/o canoni di locazione e/o sul riscatto anticipato,
- d) ridotto della percentuale della successiva Tabella di degrado,
- e) ridotto dello scoperto e del relativo minimo convenuto all'Art.8.

N.B. La Società ha il diritto di acquistare il relitto del Veicolo assicurato per avviarlo alla demolizione e/o radiazione, rinunciando così alla detrazione di cui al punto b).

7.1.3 Tabella di degrado:

7.1.3.1	entro i primi 06 mesi: nessun degrado
7.1.3.2	da 07 a 12 mesi: 15% del valore assicurato
7.1.3.3	oltre 12 mesi: liquidazione del valore commerciale (come previsto dalla rivista specializzata Quattroruote per le autovetture e Eurotax Giallo o in mancanza rivista specializzata equipollente per gli altri veicoli)

7.1.3.4 Per i Veicoli già immatricolati all'estero e poi reimmatricolati in Italia a seguito di importazione, verrà considerata come data di 1^a immatricolazione, ai fini della valutazione commerciale e dei relativi degni, quella avvenuta all'estero.

7.2 In caso di danno Parziale:

La Società liquiderà l'indennizzo all'Utilizzatore Assicurato, previa autorizzazione scritta da parte del Proprietario del veicolo assicurato, col massimo del valore assicurato, con le seguenti modalità:

7.2.1 per Veicoli immatricolati da non oltre 12 mesi la Società, valutata l'entità del danno, effettuerà l'indennizzo senza tenere conto del degrado d'uso di cui alla precedente tabella (ad eccezione degli pneumatici e della batteria, per i quali sarà calcolato il degrado d'uso);

7.2.2 per Veicoli immatricolati da oltre 12 mesi la Società, valutata l'entità del danno, effettuerà l'indennizzo tenendo conto del degrado d'uso di cui alla precedente Tabella, ad eccezione dei pezzi di ricambio, della strumentazione, dei cristalli e della carrozzeria, con esclusione della selleria, degli pneumatici e della batteria, che verranno indennizzati applicando il degrado d'uso;

7.2.3 le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte non possono superare il valore del Veicolo al momento del sinistro, risultante dalla Tabella di degrado di cui sopra;



7.2.4 all'ammontare dell'indennizzo sarà aggiunta l'I.V.A., (nei modi previsti dall'Art.7.1.2 lettera c) sempreché al momento dell'assicurazione il valore assicurato sia comprensivo dell'I.V.A. stessa (opzione "I.V.A. compresa") e per l'Utilizzatore Assicurato questa sia un costo;

7.3 In tutti i casi:

7.3.1 non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione;

7.3.2 se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta.

Art.8) SCOPERTI A CARICO DELL'UTILIZZATORE ASSICURATO

Per ogni categoria di veicolo, per i sinistri indennizzabili dalla presente polizza, ad eccezione dei danni di cui al punto 1.1 delle Condizioni di Assicurazione –Incendio e Scoppio-, resta a carico dell'Utilizzatore Assicurato uno scoperto pari alla percentuale indicata dalla tabella sotto riportata dell'importo di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza, con i minimi previsti che verranno dimezzati (ad esclusione delle sole MACCHINE OPERATRICI) in caso di riparazione effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate Reale Mutua:

	Incendio	Furto		Eventi Naturali		Eventi Sociopolitici		Guasti Integrali	
		scoperto e franchigia	scoperto franchigia	scoperto franchigia	scoperto franchigia	scoperto franchigia	scoperto franchigia	scoperto franchigia	scoperto franchigia
Autovetture uso privato/noleggio senza conducente/ promiscuo	0	10% 500€	15% 750€	10% 500€	15% 750€	10% 500€	15% 750€	10% 500€	15% 750€
Autovetture uso noleggio con conducente	0	20% 1000€	25% 1500€	20% 1000€	25% 1500€	20% 1000€	25% 1500€	20% 1000€	25% 1500€
Autocarri conto proprio e terzi fino a 35 ql	0	10% 500€	10% 500€	10% 500€	10% 500€	10% 500€	10% 500€	10% 500€	10% 500€
Autocarri conto proprio e terzi oltre a 35 ql	0	10% 900€	15% 1000€	10% 900€	15% 1000€	10% 500€	15% 1000€	10% 900€	15% 1000€
Macchine operatrici	0	15% 1000€	15% 1000€	15% 1000€	15% 1000€	15% 1000€	15% 1000€	15% 1000€	15% 1000€

Art.9) ARBITRATO - NOMINA DEI PERITI

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti. In mancanza di accordo, quando una delle Parti lo richieda, mediante Periti nominati uno per parte, comunicandolo all'altra parte con lettera raccomandata a.r.; i Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è demandata al Presidente del Tribunale ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza. I Periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito e la metà di quella del terzo Perito.

Art.10) DOCUMENTI NECESSARI PER L'INDENNIZZO

10.1 Danni totali conseguenti a Furto/Rapina/Estorsione:

L'Utilizzatore Assicurato e/o il Proprietario del veicolo assicurato s'impegnano a fornire alla Società i seguenti



documenti:

- 10.2.1 10.1.0 originale del certificato di proprietà;
- 10.2.2 10.1.1 estratto cronologico generale e dichiarazione di perdita di possesso, rilasciati dal P.R.A.;
- 10.2.3 10.1.2 copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato;
- 10.2.4 10.1.3 procura speciale di vendita a favore della Società con Atto notarile;
- 10.2.5 10.1.4 qualora l'assicurazione sia prestata con opzione "I.V.A. COMPRESA" dichiarazione dell'I.V.A. pagata
- 10.2.6 dall'Utilizzatore Assicurato sugli anticipi e/o sui canoni di locazione, nonché sugli importi afferenti all'anticipata risoluzione/riscatto anticipato qualora già perfezionato;



10.1.1 dotazione completa di tutte le chiavi/congegni di apertura riguardanti il Veicolo assicurato.

10.3 Danni conseguenti a Furto/Rapina/Estorsione con successivo ritrovamento.

L'Utilizzatore Assicurato s'impegna a fornire alla Società i seguenti documenti:

10.3.1 copia del verbale di ritrovamento rilasciato dalle Autorità;

10.3.2 copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato;

10.3.3 copia delle fatture/ricevute fiscali relative ad eventuali riparazioni o ripristini;

10.3 Negli altri casi:

L'Utilizzatore Assicurato s'impegna a fornire alla società i seguenti documenti:

10.3.1 copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato (se richiesta);

10.3.2 copia delle fatture/ricevute fiscali relative ad eventuali riparazioni o ripristini effettuati.

Art.11) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

11.1 Danni totali

La Società effettuerà la liquidazione del danno all'Utilizzatore Assicurato, previa autorizzazione scritta da parte del Proprietario del veicolo assicurato, entro **30** giorni dalla data di presentazione dei documenti necessari per l'indennizzo, come previsto al precedente art.10), ovvero entro **90** giorni dalla data del sinistro, qualora l'Utilizzatore Assicurato non sia in grado di produrre i documenti di cui al precedente articolo 10.1.1; resta fermo l'obbligo dell'Utilizzatore Assicurato di dimostrare alla Società di aver richiesto agli Uffici competenti tali documenti, nonché di fornirli alla Società non appena ne venga in possesso.

Qualora successivamente vengano accertate le esclusioni di cui al precedente art.2.2 (dolo dell'Utilizzatore Assicurato e/o del Proprietario del Veicolo Assicurato), l'Utilizzatore Assicurato s'impegna a rifondere la Società dell'intero importo precedentemente indennizzato.

11.2 Danni conseguenti al Furto/Rapina/Estorsione con successivo ritrovamento. La Società effettuerà la liquidazione del danno come previsto al successivo art.11.3.

11.3 Negli altri casi

La Società effettuerà la liquidazione del danno all'Utilizzatore Assicurato, previa autorizzazione scritta da parte del Proprietario del veicolo assicurato, entro 30 giorni dalla data in cui, a seguito di presentazione dei documenti necessari per l'indennizzo di cui all'Art.10, la Società stessa sia stata posta in grado di constatare l'entità obiettiva del danno, come previsto in polizza, mediante accordo fra le parti o, in mancanza d'accordo, come previsto dall'art.9.

Si precisa che la previsione contrattuale prevista al presente articolo deve intendersi alla stregua di un vincolo assicurativo, per cui il Contraente deve intendersi quale beneficiario della copertura assicurativa in virtù di tale vincolo. Il Contraente, in qualità di proprietario del veicolo, può negare l'autorizzazione al pagamento del danno all'Utilizzatore Assicurato ovvero può chiedere che la liquidazione del danno venga effettuata a proprio favore, senza che l'Utilizzatore Assicurato possa sollevare eccezioni nei confronti della Società, fermi ed impregiudicati i propri diritti nei confronti del Contraente.

Art.12) RIPARAZIONI – AUTORIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'officina o rimessa, l'Utilizzatore Assicurato non deve provvedere a riparazioni prima di aver ricevuto il benestare della Società: tale benestare si riterrà tacito in mancanza di comunicazione contraria **entro DIECI** giorni lavorativi dalla data di denuncia del sinistro.

S'intendono comunque confermati e fatti salvi gli eventuali pregiudizi sofferti dalla Società medesima.

Art.13) RECUPERO DEL VEICOLO

In caso di ritrovamento del Veicolo assicurato, le spese relative al recupero si intendono così attribuite:

13.1 a carico dell'Utilizzatore Assicurato se la Società non ha corrisposto l'indennizzo e non è ancora in possesso della documentazione di cui agli Artt.10.1.1 - 10.1.2 - 10.1.3 e 10.1.4;



13.2 a carico della Società qualora, pur non avendo ancora corrisposto l'indennizzo, la Società medesima fosse già in possesso della documentazione di cui sopra;

13.3 a carico della Società nel caso in cui la stessa avesse già corrisposto l'indennizzo e l'Utilizzatore Assicurato dichiarasse per iscritto la volontà di rientrare in possesso del bene sottratto.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà totalmente computato in detrazione dell'indennizzo stesso sul quale, ricorrendone gli estremi, verranno detratti i degni e/o gli scoperti.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo diverrà di proprietà della Società se quest'ultima avrà pagato integralmente; qualora l'indennizzo fosse parziale per effetto di sottoassicurazione, la Società tratterà l'intero importo sino alla copertura dell'indennizzo corrisposto all'Utilizzatore Assicurato, versando l'eventuale differenza allo stesso.

Art.14) DIRITTI DELLA SOCIETA'

L'Utilizzatore Assicurato cede i suoi diritti, azioni o ricorsi alla Società contro eventuali responsabili e/o corresponsabili civili del sinistro, sino alla concorrenza dell'importo liquidato.

Art.15) SPESE DI SOCCORSO STRADALE

Qualora il veicolo assicurato abbia subito danni in conseguenza di evento garantito dalla presente polizza e a condizione che l'Utilizzatore Assicurato lo possa dimostrare con idonea documentazione, la Società rimborserà le spese sostenute per un mezzo di soccorso stradale, col massimo di **€ 400,00** (quattrocento/00) per evento. Alla presente estensione di garanzia non si applica alcuna franchigia.

Art.16) ROTTURA CRISTALLI

La Società si obbliga ad indennizzare l'Utilizzatore Assicurato per le spese sostenute per la sostituzione o riparazione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo assicurato, a seguito di rottura dei medesimi dovuta a causa accidentale o a fatti di terzi, sempreché essi siano integri ed esenti da difetti al momento dell'assicurazione.

L'assicurazione è prestata con il massimo per sinistro di:

€ 750,00 (settecentocinquanta/00) per Autovetture autocaravan e camper
€ 1000 (mille/00) Autocarri.

La garanzia non comprende:

- le rigature, segnature e simili;
- i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli;
- i danni conseguenti ad operazioni di applicazioni o rimozioni dei cristalli stessi.

Alla presente estensione di garanzia non si applica alcuna franchigia **se la riparazione o sostituzione viene effettuata presso Centro Convenzionati, in caso contrario verrà applicata una franchigia fissa di 100 euro.**

Art. 17) DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contratto è stipulato ed il relativo premio è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e riportate in polizza.

Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto, così come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente a Reale Mutua e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio.



La mancata comunicazione di variazioni che determinano l'aggravamento del rischio può comportare l'ineoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 18) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Utilizzatore Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice civile.

Art. 19) FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Utilizzatore Assicurato.

Art. 20) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dalla presente Richiesta di Copertura Assicurativa, valgono le norme di legge.

* * * * *



AVVERTENZE IMPORTANTI


A) L'Utilizzatore Assicurato e/o il Proprietario del Veicolo assicurato dovranno sempre chiudere a chiave il Veicolo stesso, per non incorrere -in caso di furto- nel rifiuto dell'Assicuratore all'indennizzo (vedasi punto 2.2 del fascicolo informativo).

B) I sinistri debbono essere denunciati esclusivamente in forma scritta (lettera "raccomandata", telefax o email) al Broker::

Area Broker Consulting & QZ SRL Via
Copernico, 28/A – 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522/1758071– Fax 0522/272491 – Email: sinistriprivataleasing@areabroker.it
entro **3** giorni da quando l'Utilizzatore Assicurato e/o il Proprietario del veicolo ne sia venuto a conoscenza (vedasi Art.6 del fascicolo informativo).

Il Contraente
Banca Privata Leasing SpA

La Società
Reale Mutua Assicurazioni



Per accettazione e presa visione

L'Utilizzatore Assicurato

Nome e Cognome o Ragione Sociale
Firma

